



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
e delle Relazioni Industriali
Divisione VII**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **16 Dicembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato e del Dr. Alessandro Righetti, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **SONEPAR ITALIA S.P.A.**, per l'espletamento dell'esame congiunto, nell'ambito della fase amministrativa, della procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della legge 223/1991 e ss.mm.ii..

Sono presenti:

- per la SONEPAR ITALIA SPA: Francesco Rossi, Eva Lincetto, Donato Fiore e Michele Dentice;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Andrea Montagni e territoriale Edoardo Lisi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Dario Campeotto;
- per la UILTUCS UIL Naz.le: Roberta Valenti con delega agli atti;
- E' presente Piergiorgio Martufi in rappresentanza di Italia Lavoro;
- Sono altresì presenti le Organizzazioni Territoriali, RSA ed RSU come da foglio firma;

PREMESSO CHE

- a) la **SONEPAR ITALIA S.P.A.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Padova, come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario, di operare nel campo del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico e fotovoltaico", occupando a tal uopo un organico complessivo di n.1110 dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio Terziario/ distribuzione e servizi, personale distribuito fra i vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale e i n. 2 Ce.Di. (centri di distribuzione) di Padova e Pomezia;
- b) la Società, sulla base di distinti verbali di accordo, ha già fatto ricorso sia allo strumento della Cigs per crisi aziendale (dal 30.01.2012 al 29.01.2013) in favore di un numero massimo di 624 lavoratori, sia allo strumento della Cig in deroga (dal 11.03.2013 al 28.09.2013) in favore di un numero massimo di 154 lavoratori;
- c) con ulteriore verbale di accordo la società ha altresì fruito di un periodo di C.I.G.S. per Crisi aziendale per un numero di 250 unità lavorative per il periodo 1/1/2014 fino al 31/12/2014;
- d) con nota del 7/10/2014 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991, dichiarando un esubero di personale pari a n. 121 dipendenti variamente dislocati. Nell'ambito della cd. fase sindacale della procedura di cui sopra, le Parti Sociali coinvolte non hanno raggiunto alcuna intesa formalizzando, nel mancato accordo dell'11.11.2014, l'esperimento della relativa fase;
- e) con nota del 18.11.2014 (Prot. n. 32/0022753/MA003.A001 del 19.11.2014) la società ha richiesto

all'intestata amministrazione un incontro utile all'espletamento dell'esame congiunto. Tale incontro si è concluso, in data 27 novembre 2014, con un verbale di rinvio alla data odierna;

- f) nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della pendente procedura di licenziamento collettivo, ribadendo come l'attuale stato di crisi trovi origine in una concomitanza complessa di fattori ampiamente descritti nella procedura di cui in epigrafe;
- g) la società dichiara che il numero degli esuberanti è passato da n. 121 a n. 24 unità, pertanto ritiene necessario un periodo di CIG in deroga per consentire il riassorbimento totale dei lavoratori in esubero;
- h) Le Parti Sociali concordano, quindi, nel richiedere la concessione di 5 mesi di Cig in deroga per dare atto a questo processo di riassorbimento.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "... il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2," così come rifinanziato per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

VISTO

Il D.L. n. 83473 datato 01.08.2014, pubblicato ed entrato in vigore in data 04.08.2014, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

TENUTO CONTO

della Circolare MLPS – D.G. Ammortizzatori Sociali e I.O., n. 19 dell' 11.09.2014 e della nota esplicativa Prot. n. 40 del 24.11.2014.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO, ATTESO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A) CIG IN DEROGA

1. L'Azienda presenterà, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'Inps, al competente Ufficio della Direzione Generale per gli ammortizzatori Sociali e gli incentivi all'occupazione, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga a decorrere dal **01/01/15 al 31/05/15** per un numero massimo di **24** lavoratori (di cui 23 maschi e 1 femmina) ripartiti come di seguito specificato

- Regione Lombardia: n. 2 lavoratori
- Regione Campania: 3 lavoratori
- Regione Lazio: n 5 lavoratori
- Regione Sicilia: n. 8 lavoratori
- Regione Puglia: n. 3 lavoratori
- Regione Veneto: n. 3 lavoratori

Tali lavoratori, stante la infungibilità delle mansioni, saranno collocati in Cassa a zero ore senza rotazione

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

2. La Società anticiperà l'integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
3. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le modalità di applicazione della Cig ed anche l'evoluzione della situazione aziendale.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'occupazione, continuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La D.G. della Tutela delle Condizioni di Lavoro, rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. degli Ammortizzatori Sociali Politiche attive e Passive del lavoro e alla sede I.N.P.S. competente, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Questa divisione esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Div. IV- DG degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'occupazione - per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

B) MOBILITA'

La Società procederà, al licenziamento di un numero massimo di 24 lavoratori appartenenti ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società nella comunicazione di **avvio della procedura di licenziamento collettivo, esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento stesso**. Pertanto le Parti concordano ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni previsto per i licenziamenti fino al 31/05/15.

La Società dichiara altresì di non avere elementi ostativi a quanto stabilito dal D.M. 83473 del 1 agosto 2014.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/1991 artt. 4 e 24 e ss.mm.ii. anche ai sensi del D.P.R. 218/2000 propedeutico alla concessione della cig in deroga ex L. 92/12

Letto, confermato e sottoscritto.

SONEPAR ITALIA SPA

LE OO.SS.e leRSA/RSU

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI